



COMUNE di EMPOLI

SETTORE V LL.PP e PATRIMONIO
Servizio manutenzione immobili

LAVORI DI TINTEGGIATURA DI PORZIONI DELLA ZONA MENSA DELLA SCUOLA DI CORNIOLA E DI ALTRE AULE DI ALTRI PLESSI SCOLASTICI

PROGETTO ESECUTIVO

(Art. 41 Legge 31 marzo 2023 n. 36)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

25 Marzo 2024

Redatto da:

Geom. Maurizio Minoli

Ufficio Tecnico Comune di Empoli

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberta Scardigli

Sommario

Introduzione	3
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E ONERI DELL’APPALTO	3
ART. 3 – IMPORTO DELL’APPALTO	3
ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO - SUBAPPALTO	4
ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART. 6 - DURATA DELL’APPALTO - SOSPENSIONI - PROROGHE	5
ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	6
ART. 8 - DIREZIONE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE	7
ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	7
ART. 10 - VARIANTI	7
ART. 11 – GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA	8
ART. 12 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI	8
ART. 13 - DANNI E PENALI	9
ART. 14 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI	10
ART. 15 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 16 - PAGAMENTI, ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE	10
ART. 17 – MATERIA DI SICUREZZA	11
ART. 18 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO	11
ART. 19 - GARANZIA SUI BENI FORNITI	12
ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	12
ART. 21 - DISCIPLINA ANTIMAFIA	13
ART. 22 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI	14
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	14
ART. 24 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	15
ART. 25 - PRIVACY	15

Introduzione

La gara oggetto del presente capitolato è disciplinata dalle disposizioni del D.lgs. 36/2023, e relativi atti attuativi. Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

CODICE CIG	Verrà assegnato in sede di gara
------------	---------------------------------

I lavori previsti appartengono alla **categoria OG1 – Opere Civili e Industriali, classifica I**, e dato l'importo esiguo inferiore a 150.000,00 Euro, si propone l'affidamento diretto dell'appalto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023. Dato l'importo, non è richiesta l'attestazione SOA per questi lavori.

L'appalto sarà di tipologia **a corpo**.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono i lavori di tinteggiatura di alcuni locali della mensa e della cucina della Scuola Primaria di Corniola e altre porzioni di aule di altri plessi scolastici.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEI LAVORI E ONERI DELL'APPALTO

Agli effetti del presente appalto "**Lavori di tinteggiatura di porzioni della zona mensa della Scuola di Corniola e di altre aule di altri plessi scolastici**" l'area di intervento è il plesso scolastico sito in via Corniola, in Loc. Corniola e dei plessi siti in Via di Ponzano (Scuola dell'Infanzia) e in Via Lorenzoni in Loc. Ponte a Elsa (Scuola Primaria "Bosco"). Si espone di seguito la descrizione delle opere e degli oneri oggetto dell'appalto che dovranno essere svolti e rispettati dalla ditta appaltatrice. Si fa presente tuttavia che la descrizione non è esaustiva e che pertanto per quanto non espressamente indicato o precisato nell'articolo occorre fare riferimento anche agli altri elaborati progettuali

Il progetto consiste: per quanto alla scuola di Corniola, nel risanamento della tinteggiatura ammalorata in seguito a infiltrazioni e a condensa. Dovranno essere eseguite delle tinteggiature dei locali previo trattamento con appositi antimuffa. Si fa presente che dovranno essere messi i teli protettivi e, se necessario, spostare e riposizionare gli arredi. La tinta sarà di colore bianco. Dovranno tuttavia essere eseguite tutte le lavorazioni utili e necessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola dell'arte.

Per quanto agli altri due plessi, si tratta di porzioni di pareti o pareti complete di alcune aule che presentano le stesse problematiche espresse sopra e pertanto le lavorazioni saranno le medesime.

Sarà cura della Direzione Lavori specificare in maniera puntuale le parti oggetto di intervento.

Dato l'importo sotto i 150.000,00 Euro non è richiesta l'attestazione SOA per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **6.081,70** compreso IVA e somme a disposizione e trova copertura nell'annualità 2024 del bilancio dell'Ente.

Si riporta di seguito il quadro tecnico economico di dettaglio:

QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI	
A.1	Importo a base di gara	4.985,00 €
A.2	Costi di sicurezza da interferenza	0,00 €
	Totale A	4.985,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.4	IVA 22%	1.096,70 €
	Totale B	1.096,70 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B	6.081,70 €

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO - SUBAPPALTO

Il contratto è stipulato interamente “**a corpo**”. L’importo del contratto non varia, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui al Codice degli appalti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del DPR n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali **OG1– Edifici civili e industriali**.

<i>lavorazione</i>	<i>Cat. D.P.R. 207/2010</i>	<i>Class. SOA</i>	<i>qualificazione obbligatoria</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>% sul totale</i>	<i>prevalente / scorporabile</i>	<i>sub appaltabile</i>
Categoria prevalente	OG1	I	no	€ 4.985,00 €	100,00	Prevalente	SI – fino 49,99% della categoria
Costi di sicurezza				0,00 €			

Ai sensi dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il **subappalto** è ammesso a condizione che non sia affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti. I lavori della categoria prevalente potranno quindi essere subappaltati fino a una misura massima del 49,999% (quarantanove/999 per cento).

L’affidatario, inoltre, è tenuto all’osservanza di ogni norma di legge, decreto e regolamento vigente, i quali non vengono allegati al presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale pur facendone parte integrante ed essenziale.

ART. 5 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023 e s.m. ovvero secondo corrispondenza commerciale. Nel contratto sarà dato atto che l’impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

ART. 6 - DURATA DELL'APPALTO - SOSPENSIONI - PROROGHE

La durata dell'appalto si intende conclusa al completamento di tutte le finiture previste.

È facoltà della Stazione appaltante procedere **in via d'urgenza** alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del Codice dei contratti. L'Amministrazione si riserva quindi, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e di copia delle polizze assicurative richieste.

Tutte le attività previste nell'appalto pertanto dovranno essere eseguite e terminate **entro 60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi a partire dalla firma del contratto.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui sopra, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine sopra indicato. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DE se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione dei lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la **sospensione** delle attività redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una **variante in corso d'opera** o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), comma 3 e comma 5, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 121, e 122 del Codice dei contratti, in quanto compatibili. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto

giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa delle attività è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 121, comma 5, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la **proroga**, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine.

In deroga a quanto previsto, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al capoverso precedente, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

ART. 7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione delle attività e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.

Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore, tramite il Direttore dei lavori e sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria)

individuera e traccera la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l'esecuzione dell'appalto.

ART. 8 - DIREZIONE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato ed al capitolato norme tecniche del progetto.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.M. n.49/2018.

Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché l'appalto sia eseguito a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ART. 9 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La tipologia di lavori è OG1 – Edifici civili e industriali, e dato l'importo inferiore a 150.000,00 Euro, si propone **l'affidamento diretto dell'appalto**, a ditta esterna specializzata, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

L'aggiudicazione sarà fatta al **massimo ribasso** offerto sul prezzo a base di gara, ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 36/2023.

ART. 10 - VARIANTI

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 del d. lgs 36/2023 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto può essere modificato ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs 36/2023.

Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice dei contratti. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione rimarrà subordinata alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

- a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
- b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
- c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, secondo le disposizioni del suddetto articolo.

ART. 11 – GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante **non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 106 per le procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, la **garanzia definitiva** per l'esecuzione del contratto è **pari al 5 per cento** dell'importo contrattuale, a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

ART. 12 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il RUP autorizza il Direttore dei Lavori all'avvio dell'intervento dopo la sottoscrizione del contratto e dopo che questo è divenuto efficace. L'avvio deve avvenire **entro e non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto**, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori all'avvio dell'intervento subito

dopo l'aggiudicazione definitiva; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con l'indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali interventi deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dell'esecuzione revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il Direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento degli interventi secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei Lavori l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. L'avvio dei Lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'appalto.

ART. 13 - DANNI E PENALI

È diritto della stazione appaltante, nella persona del Direttore dei Lavori, effettuare in qualsiasi momento ogni tipo di verifica e controllo necessario a valutare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Di ogni danneggiamento causato al patrimonio dell'ente, da ascriversi ad incuria o disattenzione del personale dell'affidatario, lo stesso è responsabile, nei confronti del Comune il quale ha facoltà di rivalersi per l'intero ammontare del danno.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Stazione Appaltante a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione dei lavori, saranno applicate le penali nella seguente misura:

- Euro **100,00** (cento) al giorno per ogni giorno di inadempienza nel caso di non esecuzione dei lavori entro i termini prefissati.

Le penali sopraindicate non precludono eventuali risarcimenti di danni.

Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra, verranno contestati nei termini e nelle modalità di cui al successivo art. 13.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori in danno dell'affidatario, con addebito ad esso dell'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

ART. 14 - PROCEDURA DI CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI

Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'affidatario saranno contestati per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata, al Rappresentante dell'affidatario.

Il suddetto Responsabile dovrà far pervenire entro 5 (cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione, le proprie controdeduzioni. I provvedimenti comunque richiesti per regolarizzare la fornitura, dovranno essere adottati tempestivamente. Qualora l'affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i lavori oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna altra formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'affidatario, al quale saranno addebitati gli eventuali maggiori costi e danni derivati alla Stazione Appaltante.

ART. 15 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- qualora, a suo insindacabile giudizio, accerti che l'affidatario per qualsiasi causa non sia in grado di espletare l'affidamento, lo esegua con negligenza o non rispetti le condizioni e i termini di consegna pattuiti;
- motivi di pubblico interesse (adeguatamente dimostrati);
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o di cessione dell'affidatario;
- in caso di inosservanza reiterata o di particolare gravità delle disposizioni di legge, regolamenti,
- nonché del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; è considerata inosservanza reiterata l'applicazione di penalità in misura superiore al 10% del valore di contratto;
- inadempienza accertata relativamente alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzo di personale non in regola;
- violazione delle disposizioni di legge e del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale in materia di subappalto, di cessione del contratto, di cessione di crediti, sospensione della fornitura.

La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, avrà effetto a decorrere dalla data di invio dell'apposita comunicazione, effettuata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC all'affidatario presso il relativo domicilio eletto. La risoluzione da diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dei lavori in danno all'affidatario, con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel presente appalto.

ART. 16 - PAGAMENTI, ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In virtù dell'importo dei lavori, il pagamento dei lavori avverrà al termine dei lavori eseguiti in unica soluzione, in seguito all'emissione della fattura che sarà vistata dall'ufficio insegnamento di regolarità delle opere eseguite.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il

certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini previsti, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori, riconosciuta e accettata.

ART. 17 – MATERIA DI SICUREZZA

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza di quanto affidato;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione delle attività, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L'obbligo è esteso altresì:

- a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 43.

Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente ad adeguare il PSC, se necessario e ad acquisire i POS delle nuove imprese.

ART. 18 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
- f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008;
- l) le spese per le prove relative alle verifiche di accettazione dei materiali strutturali.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

Al termine delle prestazioni l'Appaltatore dovrà fornire la dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attrezzatura fornita e posta in opera.

ART. 19 - GARANZIA SUI BENI FORNITI

Per quanto concerne la garanzia minima che l'offerente dovrà fornire sui beni oggetto dei lavori, essa dovrà risultare non inferiore a 5 anni con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo. Nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Stazione Appaltante incluso il diritto di chiamata.

Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,

comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 28, commi 1 e 2, e 29, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 53, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP dell'appalto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 21 - DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia

antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

ART. 22 - PATTO DI INTEGRITÀ, PROTOCOLLI MULTILATERALI, DOVERI COMPORTAMENTALI

L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:

- a) protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici;
- b) codice di comportamento dei dipendenti di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- c) patto di integrità approvato con deliberazione di giunta comunale n. 110 del 5 novembre 2014.

La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente Capitolato; costituisce altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegata.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;

e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 24 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

In Italia, l'efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015.

Per il presente appalto si fa riferimento ai Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. (Decreto 23 giugno 2022, GU Serie Generale n.183 del 06-08-2022). I criteri indicati al Capitolo 3 dell'Allegato al Decreto 23 giugno 2022 sono obbligatori e riguardano:

3.1.1 Personale di cantiere

3.1.2 Macchine operatrici

3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori

ART. 25 - PRIVACY

Nell'ambito della presente procedura, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti. In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica delle capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e potranno essere trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti costituisce un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1. il personale interno all'Amministrazione Comunale;
 2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
 3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 cui si rinvia;
- f) il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicante.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga conoscenza, non divulgarli in alcun modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini dell'esecuzione del contratto. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nel caso in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.